



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

CIRCOLARE N. 51A.

Roma, **15 MAR. 2016**

Protocollo: RU 31289

Rif.:

Allegati: 1

Agli Uffici delle dogane

Alle Direzioni interregionali, regionali ed  
interprovinciale delle dogane

Alle Direzioni centrali

e, per conoscenza:

Al Dipartimento delle finanze

Al Comando Generale della Guardia di  
Finanza

Al Ministero della difesa – Ufficio centrale del  
bilancio e degli affari finanziari

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Direzione generale per la vigilanza sulla  
autorità portuali ed il trasporto marittimo e per  
vie d'acqua interne

Al Ministero delle politiche agricole alimentari  
e forestali – Direzione generale della pesca  
marittima e dell'acquacoltura

All'Unione Petrolifera

All'Assocostieri

All'Assopetroli

All'ENI

Alla Confindustria

Alla Fedarlinea

All'UCINA

Alla Confcooperative-Federcoopescap

Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette  
Ufficio accise sui prodotti energetici e alcolici e altre imposizioni indirette  
00144 Roma, via Mario Carucci, n. 71 – Telefono +39 06 50246556 – Fax +39 06 50245372 - e-mail  
[dogane.legislazioneaccise.prodottienergetici@agenziadogane.it](mailto:dogane.legislazioneaccise.prodottienergetici@agenziadogane.it)  
PEC: [dogane@pce.agenziadogane.it](mailto:dogane@pce.agenziadogane.it)

**OGGETTO:** D.M.15 dicembre 2015, n.225. Impiego agevolato di prodotti energetici ai sensi del punto 3, Tabella A, allegata al D.lgs. n.504/95. Indirizzi applicativi.

Con il Decreto 15.12.2015, n.225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana – Serie generale n.27 del 3.2.2016, ha trovato nuova regolamentazione la disciplina dell'impiego agevolato dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne.

Il suddetto regolamento, che viene adottato in esecuzione del punto 3 della Tabella A allegata al D.lgs.n.504/95, sostituisce a decorrere dal 1° aprile 2016 il D.M. 16.11.1995, n.577, non più pienamente aderente al mutato assetto normativo e quindi sottoposto ad una rivisitazione organica.

Con il presente atto si passano in rassegna le novità di maggior rilievo contenute nel D.M. n.225/2015 procedendo contestualmente a fornire gli indirizzi operativi necessari per dare applicazione alle disposizioni regolamentari.

#### **I. Campo di applicazione**

L'art.1 definisce la sfera di operatività dell'esenzione da accisa identificando i prodotti energetici nonché le distinte tipologie di navigazione ed attività ricompresi e specificando la nozione di acque marine comunitarie intese come le acque territoriali comprendenti anche determinate fattispecie di navigazione promiscua.

Relativamente ai carburanti destinatari dell'agevolazione, al gasolio ed all'olio combustibile già contemplati dal D.M. n.577/95 viene ora aggiunta la benzina in ordine alla quale, per favorirne l'immediata fruizione in regime agevolato, il D.M. n.225/2015 disciplina con specifica procedura la fase transitoria (art.10) e, quanto all'attività di pesca, introduce una figura particolare di impianto di distribuzione per uso privato (art.12).

L'agevolazione trova applicazione per i prodotti utilizzati nei seguenti impieghi:

- a) per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca;

- b) per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto merci ed alla pesca professionale;
- c) per il dragaggio di vie navigabili e porti;
- d) per la navigazione nelle acque marine comunitarie di unità da diporto adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio.

Con riguardo alla navigazione nelle acque marine comunitarie, dal disposto dei commi 2 e 3 discende che i carburanti esenti ai sensi del punto 3 della Tabella A allegata al D.lgs.n.504/95 sono quelli impiegati nelle acque territoriali e nelle acque marittime interne, incluse quelle lagunari e le acque portuali, e che ricadono nella disciplina del D.M. n.225/2015 anche quelli riforniti ad imbarcazioni in navigazione diretta tra porti nazionali o da questi verso porti comunitari su tratte che comportano l'attraversamento di acque non comunitarie.

Per le imbarcazioni da pesca marittima, il beneficio è circoscritto dal comma 4 ai soli soggetti che esercitano la pesca professionale iscritti negli appositi registri (dei pescatori marittimi o delle imprese di pesca) istituiti presso le Capitanerie di porto e sempreché le stesse imbarcazioni siano munite della licenza di pesca.

Per la navigazione interna e le attività di dragaggio di vie navigabili e porti, il comma 5 fa rinvio al possesso degli atti abilitativi previsti dalle disposizioni di settore e rilasciati dalle competenti autorità. Quanto all'attività di pesca nelle acque interne, si evidenzia che l'impiego di carburanti esenti è riservato ai soggetti muniti della licenza di pesca professionale.

Riguardo alla fattispecie prevista dal comma 6, la disposizione regolamentare riserva l'esenzione fiscale all'impresa che utilizza il carburante per la prestazione di servizi di navigazione marittima a titolo oneroso, fermo restando il vincolo di esclusiva destinazione dell'unità da diporto all'attività di noleggio.

L'attribuzione del beneficio fiscale è subordinato altresì alla sussistenza delle condizioni legittimanti identificate nella diretta assunzione dell'esercizio ed utilizzazione dell'unità commerciale noleggiata da parte del soggetto esercente, contenuto tipizzato del contratto di noleggio.

Viene richiesto sostanzialmente che lo scopo ultimo dell'uso del mezzo nautico sul quale è impiegato il carburante esente mantenga la riconosciuta qualificazione commerciale attraverso il coinvolgimento pieno ed immediato dell'esercente nella gestione del servizio di navigazione e nella conduzione tecnica dell'unità da diporto.

Per tali motivazioni restano esclusi dall'applicazione dell'agevolazione i carburanti impiegati dalle predette unità quando utilizzate mediante contratti di locazione.

Si rinvia per le modalità di concreta attuazione della misura alla direttiva prot. n. 7206 dell'8.2.2001 dell'allora Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi ed alla circolare n.10/D del 14.7.2014 di questa Struttura centrale.

## **II. Obbligo di denaturazione**

L'art. 2 conferma, al comma 1, l'obbligo generalizzato della preventiva denaturazione dei carburanti esenti ed in tal senso, al comma 3, ne scandisce la formula per la benzina con espressa indicazione delle sostanze da aggiungere.

Gli oli lubrificanti, invece, come confermato dal successivo art.9, comma 1, non sono soggetti a denaturazione.

Il comma 6 del richiamato articolo 2 consente l'impiego di carburanti non denaturati purché riforniti esclusivamente da depositi fiscali secondo la modalità definita al precedente art.1, comma 1, lett. l (cosiddetto rifornimento diretto), e nel rispetto degli adempimenti relativi alla circolazione dei prodotti con la scorta del DAS (art. 4, comma 3) ed alla compilazione del memorandum d'imbarco (art.7, comma 3).

Le imbarcazioni che possono utilizzare prodotti esenti senza denaturazione sono quelle in dotazione alle autorità pubbliche (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, organi dello Stato) ed alle forze armate (Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera) per gli usi istituzionali.

In tal senso, quanto alle forze armate nazionali, tale disposizione conferma nella nuova veste regolamentare la riconducibilità al punto 3 della Tabella A degli impieghi di prodotti energetici come carburanti per la navigazione, nelle attività ricomprese dalla stessa disposizione di rango primario. L'uso esente viene riconosciuto, indipendentemente dalla stazza e dalle caratteristiche delle navi utilizzate ivi incluso il funzionamento di attrezzature di bordo dei galleggianti, solo nell'esclusivo esercizio della navigazione marittima finalizzato allo svolgimento dei compiti affidati alle medesime forze armate.

Viene rimessa a questa Agenzia, sempre dal comma 6, la potestà di autorizzare imbarchi di carburanti non denaturati alle navi traghetto in servizio di linea regolare, da intendersi come una serie di collegamenti organizzati con caratteristiche di sistematicità su rotte commerciali predeterminate.

In fase di prima applicazione, allo scopo di scongiurare soluzioni di continuità nei rifornimenti, che potrebbero rivelarsi pregiudizievoli al regolare svolgimento del servizio pubblico e superare le segnalate difficoltà tecniche di adeguamento della struttura logistica e distributiva degli impianti all'obbligo di denaturazione, viene consentita, per l'anno 2016, alle navi abilitate a servizi di trasporto merci e/o passeggeri ossia navi cisterna, navi porta-contenitori, traghetti Ro/Ro e Ro/Pax, traghetti ferroviari, traghetti e navi da crociera ed aliscafi, la prosecuzione del rifornimento diretto dei medesimi carburanti non denaturati in precedenza impiegati.

Per consolidare gli effetti autorizzativi fino al termine del descritto periodo transitorio, a valere fino al 31 dicembre 2016, il rappresentante legale/negoziante della società di navigazione marittima interessata a mantenere l'utilizzo di prodotti non denaturati presenta agli Uffici della Direzione interregionale, regionale, interprovinciale, territorialmente competente sulla sede operativa o, in assenza, su quella legale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. n.225/2015, una dichiarazione in duplice esemplare, di cui si allega modello, recante:

- a) l'attività di trasporto esercitata con la navigazione;
- b) la lista delle navi che costituiscono la flotta sociale identificate per nome;
- c) i depositi fiscali da cui vengono effettuati i rifornimenti diretti e la qualità dei carburanti prelevati in esenzione da accisa.

Dopo aver accertato la completezza dei dati contenuti in dichiarazione, la Struttura territoriale restituisce al richiedente un esemplare della stessa, debitamente protocollato, con l'apposizione del visto avente valore di esclusiva presa d'atto di quanto dichiarato. La società di navigazione è tenuta a comunicare tempestivamente all'Ufficio ogni eventuale intervenuta variazione.

Con l'occasione, si chiarisce che il rifornimento diretto di prodotti esenti senza denaturazione, come sopra concesso, costituisce una mera semplificazione procedurale prevista dalla norma regolamentare di esecuzione del punto 3 della Tabella A allegata al D.lgs. n.504/95; ne consegue inequivocabilmente che

l'impiego di carburante non denaturato non comporta la trasposizione del regime di applicazione di tali forniture nella separata diversa disciplina prevista dalle disposizioni doganali per le provviste di bordo delle navi.

Tale ultimo trattamento, di matrice doganale, risulterebbe infatti percorribile solo qualora la nave fosse diretta in un porto al di fuori del territorio della Comunità.

### **III. Esercizio impianti di distribuzione**

L'art. 3, nel disciplinare il procedimento di autorizzazione a gestire un impianto di distribuzione carburanti esenti con la qualifica di destinatario registrato, introduce al comma 2 l'obbligo di allegare all'istanza le tabelle di taratura dei serbatoi dell'impianto (lett. c) nonché i certificati di verifica metrica degli strumenti di misura fiscalmente rilevanti installati (lett. d).

Al riguardo, si segnala che i gestori degli impianti di distribuzione in esercizio alla data del 1° aprile 2016 sono tenuti (art.13, comma 1) a consegnare al competente Ufficio delle dogane i suddetti documenti, qualora non già forniti all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla medesima data.

Viene mantenuta, al comma 3, la prestazione della cauzione commisurata al 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di carburanti, come da capacità di stoccaggio dei serbatoi dichiarata dall'istante, e di oli lubrificanti che possono essere detenuti nell'impianto.

L'art.5, regolamentando la contabilizzazione dei prodotti, conferma al comma 1 l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in capo all'esercente l'impianto, con annotazione delle seguenti ulteriori informazioni:

- a) nella parte del carico, oltre alle quantità introdotte comprovate dallo scontrino delle autobotti, i codici ARC dei documenti e-AD e il deposito fiscale mittente;
- b) nella parte dello scarico, oltre alle quantità rifornite risultanti dai totalizzatori di impianto, i soggetti beneficiari dei carburanti esenti e gli estremi del memorandum di cui all'art.7.

Ai sensi del comma 2, nel medesimo registro sono indicati giornalmente i dati riepilogativi delle giacenze contabili nonché dei carburanti e degli oli lubrificanti riforniti agli aventi diritto; la chiusura contabile del registro di carico e scarico da

parte dell'esercente viene spostata al 31 dicembre di ciascun anno, in coincidenza con la fine dell'esercizio finanziario, in luogo della precedente scadenza semestrale.

Correlativamente, in materia di verifica e controlli, l'effettuazione dell'inventario dei prodotti movimentati presso l'impianto di distribuzione viene modulata su base annuale (art.8, comma 1).

L'obbligo di contabilizzare i prodotti ricomprende anche gli oli lubrificanti esenti qualunque sia la quantità di prodotto detenuta nell'impianto, secondo quanto fissato dall'art.9, comma 4.

Da evidenziare, infine, la disposizione di cui all'art.3, comma 6, in virtù del quale, alla prima sostituzione del gruppo di misura effettuata dal 1° gennaio 2018, le colonnine di distribuzione dei carburanti devono necessariamente essere munite di un contatore a testata compensata a 15° Celsius.

#### **IV. Circolazione dei prodotti**

L'art. 4 disciplina, al comma 1, il trasferimento dei prodotti denaturati agli impianti di distribuzione, aggiornando il richiamo ai documenti di circolazione con emissione dell'e-AD, salvo quanto previsto dall'art.11 per gli oli lubrificanti. Viene resa obbligatoria, in particolare, l'indicazione nell'e-AD, da parte del depositario autorizzato speditore, della targa dell'autocisterna o dei dati identificativi della bettolina utilizzate per il trasferimento dei carburanti esenti.

Con il comma 3 si introduce la regolamentazione del *rifornimento diretto* di prodotti esenti all'imbarcazione effettuato quindi direttamente da un deposito fiscale mediante autocisterna e/o bettolina o a mezzo tubazione (art.1, comma 1, lett. l).

Per tale fattispecie viene disposto che la movimentazione dei carburanti esenti deve avvenire con la scorta del DAS e che lo speditore, quanto alla compilazione del documento di circolazione, è obbligato ad indicare anche i dati identificativi dell'imbarcazione rifornita ed il luogo di consegna del prodotto.

Il comandante dell'imbarcazione destinataria del prodotto agevolato ne sottoscrive l'avvenuta ricezione sull'esemplare n.2 del DAS che restituisce al depositario autorizzato per essere custodito presso l'impianto mittente, unitamente allo scontrino emesso dal misuratore installato sul mezzo di trasporto.

L'attestazione sul DAS, resa dal comandante, segna il momento della conclusione della circolazione del carburante e si completa con la firma apposta dal medesimo soggetto sul memorandum di cui all'art.7, redatto dal depositario autorizzato spedire, onde consentire la verifica delle condizioni di consumo per beneficiare dell'esenzione.

Analogamente ai carburanti, l'art.9, comma 5 prescrive l'utilizzo del DAS per il rifornimento diretto di oli lubrificanti esenti, con apposizione da parte del comandante dell'imbarcazione dell'attestazione di ricevuta del prodotto sull'esemplare n.2.

La fornitura di oli lubrificanti, secondo la suddetta modalità, è riservata ai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo, così come descritti dall'art.61, comma 1, lettera b, del D.lgs. n.504/95, non essendo contemplata la concessione dell'agevolazione mediante restituzione del tributo.

Per le autocisterne o le bettoline che non fossero ancora munite di misuratore volumetrico, appare utile evidenziare che, ai sensi dell'art.4, comma 5, dal 1° gennaio 2017 decorre l'obbligo di dotarsi di tale strumento. Da tale data quindi non sarà consentito ai suddetti mezzi di trasporto, privi di misuratore, movimentare carburanti esenti, sia verso gli impianti di distribuzione che nei casi di rifornimento diretto.

#### **V. Impiego di benzina esente in attività di pesca**

L'art.12, al comma 1, al fine di superare condizioni di difficoltà di approvvigionamento del prodotto, rimette a questa Agenzia la potestà di autorizzare i soggetti abilitati all'esercizio della pesca professionale, marittima e nelle acque interne e lagunari, a gestire direttamente un impianto di distribuzione, per uso privato, di benzina esente.

Tale possibilità è riservata ai soggetti, come individuati dall'art.1, commi 4 e 5, del D.M. n.225/2015, organizzati in forma di società consortile di cui all'art.2615-ter del codice civile, alle quali possono ritenersi equivalenti i consorzi di società cooperative legalmente costituite tra pescatori, allo scopo di garantire alle imbarcazioni da pesca il necessario fabbisogno del suddetto carburante denaturato, destinato ad essere impiegato esclusivamente dai soci consorziati.

Il comma 2 fissa le linee essenziali del procedimento di adozione dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione, di cui predetermina il contenuto minimo.



Il procedimento si avvia su denuncia che il rappresentante legale della società consortile presenta all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sull'impianto, che dovrà contenere i dati ed essere corredata degli allegati di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'art.3, unitamente all'atto costitutivo ed allo statuto.

L'Ufficio delle dogane, eseguita la verifica tecnica, provvede, entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia, a rilasciare l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di distribuzione per uso privato previa prestazione, da parte della società esercente, della cauzione in misura pari al 10 per cento dell'imposta gravante sulla quantità massima di benzina che può essere nel medesimo detenuta.

Qualora la capacità globale di stoccaggio dei serbatoi asserviti all'impianto superi i 10 metri cubi, soglia che comporta l'insorgenza dell'obbligo di cui all'art.25, comma 2, lett.c), del D.lgs. n.504/95, l'Ufficio delle dogane autorizza la gestione dell'impianto rilasciando la licenza fiscale.

Quanto al contenuto del provvedimento autorizzativo, il trasferimento della benzina non denaturata dal deposito fiscale indicato nella denuncia all'impianto di distribuzione per uso privato destinatario avviene con la scorta del DAS e deve essere preventivamente comunicato dal depositario autorizzato spedire all'Ufficio delle dogane di rilascio dell'autorizzazione.

Le operazioni di denaturazione sono effettuate direttamente in serbatoio presso l'impianto di distribuzione autorizzato ed osservano le modalità procedurali previste dall'art.5 della Determinazione Direttoriale prot.2228/UD del 28.12.2007, alla presenza di un funzionario dell'Ufficio delle dogane.

Il medesimo Ufficio stabilisce, anche sulla base delle esigenze rappresentate dall'istante, le ulteriori prescrizioni a tutela dell'interesse fiscale connesse alla concreta esecuzione della fornitura di benzina esente.

Restano fermi in capo all'esercente gli adempimenti di cui all'art.5, con obbligo di indicare il numero identificativo del documento DAS nella parte del carico del registro, e quelli di cui all'art.7 in tema di compilazione del memorandum.

*H Direttore Centrale*  
Prof. Avv. Arturo Tiberi

